



Id Doc: 638461
Registro: RATAA



Num. Prot: 0010517/P del: 25/07/2012

Trento/Trient, 25 luglio 2012
Tel. 0461/201277 - Telefax 0461/201051
E-mail orga@regione.taa.it

Oggetto: Direttive concernenti le comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni e lo scambio di
documenti per via telematica

Alle Segreterie del Presidente e
degli Assessori
S E D E

Ai Dirigenti di Ripartizione
e strutture equiparate
S E D E

Ai Direttori degli Uffici
S E D E

Alle Organizzazioni sindacali
Loro Sedi

Come noto l'Amministrazione regionale è impegnata ad adeguare la propria organizzazione alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m., "Codice dell'amministrazione digitale", il cui art. 2 comma 1, stabilisce testualmente: "Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

Allo scopo di rendere più immediata la comprensione della necessità di adeguamento delle procedure alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale si ritiene opportuno riportare di seguito quelle di maggior impatto nei confronti dei rapporti tra cittadini, imprese, liberi professionisti e pubblica amministrazione:

- ambito di applicazione (art. 2, comma 2): "Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- diritto all'uso delle tecnologie (art. 3): "i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni";
- partecipazione al procedimento amministrativo informatico (art. 4): "la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ogni atto

e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”;

- rapporti tra pubblica amministrazione e imprese (art. 5-bis): “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le stesse modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”;
- rapporti tra amministrazioni (art. 47): “le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. Le comunicazioni sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero se sono dotate di segnatura di protocollo, ovvero se sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata”;
- rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti privati (art. 63, commi 3 bis e 3 ter e art. 65): “tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute - a decorrere dal 1° gennaio 2014 – ad utilizzare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, per la presentazione da parte degli interessati di denunce e istanze, per l'esecuzione di versamenti, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. A decorrere dalla medesima data, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente i servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi rese dalle stesse. Ai fini della valida trasmissione di istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione, le stesse devono essere sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare) ovvero l'autore deve essere identificato dal sistema informatico mediante l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi o mediante altri strumenti di identificazione”.

Per perseguire tali finalità la Regione, ha aderito al progetto P.I.Tre., servizio rientrante nel SIEP (Sistema Informativo Elettronico Provinciale della Provincia di Trento), il quale tra le altre specificità, possiede la peculiarità di prevedere la condivisione dei patrimoni informativi delle Pubbliche Amministrazioni locali e degli Enti presenti sul territorio attraverso l'interazione dei rispettivi servizi di protocollo e di archivio.

In tale contesto la Giunta regionale con deliberazione n. 131 del 25 luglio 2012, per rendere operative le modalità di comunicazione con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica, ha recepito le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1278 del 22 giugno 2012, dettate per garantire l'applicazione omogenea della normativa vigente in materia da parte degli enti del sistema pubblico trentino.

In allegato alla presente si trasmettono le direttive della Giunta regionale, al fine della loro applicazione da parte di tutte le strutture regionali.

Si prega di portare a conoscenza del personale assegnato all'Ufficio o Struttura il contenuto della presente.

Distinti saluti.

PA

Allegato “A”

Rif.: Ufficio Organizzazione e Informatica - tel. 0461 201280 - fax 0461 201051



LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
dott.ssa Maria Chiara Fauri -